



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La decisione è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 l.69/2009, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto con esonero del giudice dal redigere lo svolgimento del processo.

Il presente contenzioso attiene l'opposizione promossa da  
avverso il precetto notificato da in  
data 27/2/18 unitamente alla sentenza del Tribunale di Padova n.  
339/2018.

E' evidenziata dall' istituto di credito la difformità dell'ordine di cui all'atto di precetto rispetto a quello contenuto nel titolo esecutivo, atteso che la sentenza condanna l'istituto di credito al pagamento dell'importo capitale "oltre interessi legali" mentre l'intimante richiede - secondo l'assunto di parte opponente - gli interessi legali maturati al tasso moratorio ex art. 1284 IV comma c.c., plasmando "a proprio piacimento il titolo esecutivo conseguito".

E' costituita la parte opposta che evidenzia la correttezza dell'importo calcolato - peraltro non contestato - in applicazione del dettato normativo di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. che prevede, al primo ed al quarto comma, due diversi saggi degli interessi legali.

Vertendosi su tematica di stretto diritto, le parti hanno congiuntamente rinunciato al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. chiedendo fissarsi udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.

Il contenzioso va, pertanto, oggi in decisione ; risulta depositata memoria autorizzata della sola parte opposta.

Va dato, peraltro, atto che parte opponente ha provveduto a riconoscere quanto dovuto per capitale ed interessi al saggio ex art. 1284 IV comma c.p.c. mediante intervenuta assegnazione in sede esecutiva.

Questo Giudice ritiene opportuno richiamare il comma quarto dell'art. 1284 c.c. :

“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali “.

Trattasi di disposizione inserita dal D.L. n. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014) nell'articolo del codice civile che disciplina il “Saggio degli interessi”.

Il dettato normativo novellato è chiaro ed univoco, prevedendo due diversi saggi degli interessi denominati, sia al primo comma che al quarto comma, legali.

Il saggio degli interessi legali è quello previsto dal decreto del Ministro del Tesoro ( comma primo ), ma “ dal momento in cui è proposta domanda giudiziale” tale saggio è parificato al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti commerciali.

La disciplina favorevole all'imprenditore, che prevede un saggio d'interesse elevato ed una decorrenza automatica degli interessi di mora – per impedire che continui ritardi nei pagamenti vadano a suo discapito – è stata estesa a qualsiasi rapporto abbia ad oggetto una somma di denaro dal momento in cui sia stata proposta domanda giudiziale (o di arbitrato).

Tale nuovo quadro trova applicazione ex art. 17 terzo comma del citato D.L. per le cause instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione avutasi l'11/11/2014.

Nel caso che qui interessa la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la cui sentenza è a base del precetto gravato, si è avuta in data 23/1/2015.

Parte opposta, pertanto, non è incorsa in alcun “errore”, come sostenuto dall'opponente, ma ha legittimamente applicato il saggio degli interessi legali quale previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. , sussistendone le condizioni di applicabilità.

L'opposizione va respinta.

Il rigetto comporta la soccombenza della parte opponente - che si è opposta a quanto *ex adverso* dedotto ed ha provveduto al pagamento del richiesto in sede esecutiva - tenuta al ristoro delle spese di lite a favore della parte opposta che si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi di cui allo scaglione di riferimento, tenendo conto delle sole fasi ove è stata svolta attività.

Non si ritiene applicabile la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8, DM 55/2014 in quanto si è di fronte all'applicazione di un dettato normativo novellato di poco antecedente, per il decorso della sua applicazione, alla pubblicazione della sentenza a base del precetto opposto.

E' applicata la distrazione a favore del legale della parte opposta che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi per l'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

rigetta l'opposizione,

condanna Banca

spese di lite a favore di


compenso di €

legge, con distrazione a favore dell'avv.

Padova 15 10 2018

Il G.I./GOP

Avv. Giuseppe Primicerio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Chiara Sigismondi



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN  
CANCELLERIA ADDI 15 OTT. 2018

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Chiara Sigismondi

